



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 125/11/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. MAURIZIO SCERRA  
COORDINATORE PROVINCIALE DI CROTONE DELLA  
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,  
DA PARTE DI RAI TRE - EDIZIONE LOCALE COSENZA**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 4 e 10;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi in data 5 aprile 2011, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione autonoma della Sardegna e nel Comune di Magliano Sabina*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione del sig. Maurizio Scerra, coordinatore provinciale di Crotone della Democrazia Cristiana, pervenuta in data 30 aprile 2011 (prot. n. 20355), nella quale si lamenta la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in occasione di una tribuna elettorale andata in onda su *Rai Tre* - edizione locale Cosenza in data 29 aprile 2011 alle ore 15 circa, conduttore il sig. Dino Gardi;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota in data 3 maggio 2011 (ns. prot. n. 20863) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, ricevuto per il seguito di competenza l'esposto del sig. Scerra da parte del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, contesta i fatti oggetto di segnalazione alla competente sede Rai chiedendo la trasmissione di eventuali controdeduzioni in merito all'esposto;

VISTA la nota in data 4 maggio 2011 (prot. n. 21130), trasmessa dalla Rai - TgR Calabria a firma del caporedattore, sig.ra Annamaria Terremoto, recante le richieste controdeduzioni e nella quale si rappresenta quanto segue:

- che il sig. Scerra partecipava alla tribuna elettorale in rappresentanza della DC e, a metà del suo intervento, esponeva all'improvviso in studio un grande striscione con il simbolo del partito tenendolo ben in vista per tutto il tempo a lui assegnato;
- che gli altri partecipanti alla tribuna esprimevano le proprie doglianze verso un simile comportamento;
- che, poiché il programma era registrato e non sarebbe stato possibile rinnovarne la registrazione per indisponibilità degli altri soggetti politici invitati, su parere della direzione di testata, si è ritenuto di sostituire l'immagine dello striscione con il logo di Raitre mantenendo inalterata la parte audio dell'intervento del rappresentante DC;
- che il sig. Andrea Correggia, intervenuto alla tribuna in rappresentanza della lista "Stanchi dei soliti", ha indossato per tutto il tempo una maglietta recante la scritta "Stanchi dei soliti" poiché, nonostante le osservazioni del conduttore, non disponeva di altri capi di abbigliamento. Tuttavia, nessuno dei partecipanti ha eccepito nulla in merito e non è stato possibile, dopo la registrazione, occultare la scritta con il logo della Rai per l'inquadratura costante degli altri partecipanti;
- che le scelte operate sono state dettate dall'esigenza di evitare situazioni di vantaggio e garantire parità di condizioni dei rappresentanti, nel pieno rispetto del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza;

VISTA la nota in data 9 maggio 2011 (prot. n. 22146) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso il fascicolo contenente gli accertamenti istruttori relativi all'esposto ai fini delle conseguenti valutazioni dell'Autorità;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal competente Comitato dalla quale emerge quanto segue:

- nel corso di una tribuna elettorale registrata in data 29 aprile 2011, e andata in onda in pari data, presenti i rappresentanti di diverse liste che concorrono per l'elezione del sindaco al Comune di Crotona, al sig. Maurizio Scerra, primo in lista per la Democrazia Cristiana, veniva di fatto impedito, attraverso la sovrapposizione del logo *Rai Tre*, l'esibizione di un telo recante il simbolo della lista esposto esclusivamente durante il suo intervento;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- al sig. Correggia, in rappresentanza della lista "Stanchi dei soliti", veniva consentito di indossare per tutta la durata della ripresa una maglietta recante il nome della lista senza alcuna apparente giustificazione;
- i presenti avrebbero espresso la propria contrarietà solo all'esibizione del telo del sig. Scerra;
- non è stato possibile effettuare una nuova registrazione della trasmissione per indisponibilità degli invitati.

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevede che sia assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche;

CONSIDERATO che l'art. 3 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 5 aprile 2011 ribadisce l'esigenza che nei programmi di comunicazione politica, quale le tribune elettorali, sia rispettato con rigore il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto;

RILEVATO come l'occasione della tribuna elettorale rappresenti, in particolare a livello locale, uno degli strumenti più rilevanti per orientare e indirizzare l'opinione pubblica tenuto conto del ruolo penetrante proprio del mezzo radiotelevisivo tanto più ove alle dichiarazioni voce si accompagnino altresì i simboli delle liste;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla Rai - sede regionale Calabria;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria con la richiamata nota del 9 maggio 2011 (prot. n. 22146);

RITENUTO di condividere in parte la suddetta proposta in quanto la condotta della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non appare rispondente ai principi fissati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni attuative in tema di pari opportunità offerte agli aventi diritto, pur non integrando gli estremi di una violazione grave dei richiamati principi posto che il tempo di parola concesso agli intervistati non ha costituito oggetto di denuncia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **ORDINA**

alla Rai - TgR Calabria di trasmettere, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, nella stessa fascia oraria in cui è stata mandata in onda la tribuna elettorale oggetto di contestazione. In tale messaggio si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla trasmissione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola